

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 185

presentata dai Consiglieri regionali  
PIANO - CADDEO - COCCO - GANAU - ZEDDA Massimo - COMANDINI - CORRIAS - DERIU -  
MELONI - MORICONI - PISCEDDA - AGUS - LAI - ORRÙ - LOI - PIU - STARA -  
SATTA Gian Franco

il 9 luglio 2020

Promozione e valorizzazione del termalismo in Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

#### PREMESSA:

L'intervento normativo che i presentatori della proposta di legge sulla promozione e valorizzazione del termalismo in Sardegna si sono posti riveste un duplice obiettivo.

Se da un lato è chiaro ed evidente che si intende adoperarsi per dare una disciplina compiuta e moderna ad un settore turistico sanitario in forte crescita, con una tendenza in continuo aumento anche nella nostra Isola, dall'altro non si può prescindere dal porre in essere una filosofia rispettosa dell'ambiente sfruttando le potenzialità che il termalismo è in grado di assicurare.

La Sardegna ha il dovere di crescere in maniera sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Il settore energetico svolge un ruolo fondamentale per l'economia dell'Isola. La Regione deve studiare e attuare ogni possibile soluzione volta ad ottenere fonti energetiche a costi competitivi.

Il termalismo che sfrutta l'energia idrica prodotta dagli istituti termali può conferire un notevole contributo nella ricerca di queste fonti alternative di energia a basso costo e rinnovabile.

L'articolo 45 del presente articolato di legge rientra in questa filosofia energetica e ne dà una dimostrazione pratica, laddove recita che "In attesa che la Regione intervenga nella materia per regolamentarla in maniera compiuta, agli istituti termali è concesso di sfruttare le acque reflue dei trattamenti termali per alimentare la rete di teleriscaldamento e la fornitura di acqua sanitaria e di cederla gratuitamente a scuole, enti pubblici e ospedali".

Con ciò si vuole aprire un nuovo filone di interventi, oltre a quelli già in essere, in tema di rispetto dell'ambiente e di ricerca di energie alternative rinnovabili che mette la nostra regione in linea con i precetti europei e nazionali in materia, verso una riduzione delle fonti energetiche da idrocarburi e fossili.

Gli estensori della presente proposta sono infatti convinti che anche il settore termale in Sardegna, laddove dovesse essere confermato il trend di crescita della popolazione che utilizza tali strutture, può giocare un ruolo incisivo nelle politiche che la regione si appresta e deve adottare nel campo dell'energia verde.

#### RELAZIONE:

Fatta questa necessaria premessa, la proposta di legge parte dalla considerazione che l'attuale disciplina che regola la materia termale nella nostra Regione rimanda ai regimi gestionali che sono informati alle disposizioni di cui al regio decreto n. 1443 del 1927, disposizioni che necessitano dell'introduzione di una nuova disciplina che contempra un nuovo approccio normativo moderno e osservante degli sviluppi intervenuti nel settore. Un settore che nel tempo ha acquisito una valenza strategico-economica crescente che lo stesso MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) in un proprio rapporto tematico del 2015 ha così definito:

"Il settore termale è caratterizzato da un core business, rappresentato dalle cure termali, che, in quanto definite da specifica normativa, rappresentano presidi sanitari a carico (in tutto o in parte) della spesa sanitaria. Accanto a questa si sono sviluppate una serie di attività collaterali (indotto) legate alla cura della persona e alla tutela del benessere (servizi destinati alla bellezza, prodotti cosmetici, massoterapia, trattamenti estetici, programmi anti stress, wellness and fitness e altre attività sportive), che rappresentano un traino per il settore, andando a integrare il fenomeno turistico dei territori termali (con ripercussione nei servizi di ricezione alberghiera, ristorazione, attività ricreative e culturali). Per questa interdipendenza emergono, dal lato dell'offerta, istanze per una promozione integrata del termalismo, al fine di creare i presupposti per valorizzare in maniera coordinata le risorse termali e quelle culturali - paesaggistiche dei territori termali".

Negli anni il settore è stato in grado di evolversi, rispondendo al meglio alle esigenze del mercato e modificando il proprio posizionamento. Si è infatti passati da una concezione "curativa" e quindi sanitaria ad una sempre maggiore consapevolezza che le terme sono un "luogo di benessere psico-fisico" e quindi conseguentemente è cambiato anche il target di riferimento. Ad oggi è indubbio che il servizio termale è apprezzato non solo per il suo scopo terapeutico ma ormai soprattutto per essere una meta turistica in cui potersi dedicare alla cura del proprio corpo inteso come rigenerazione psico-fisica. Il cliente abituale delle terme è cioè passato da essere un "curista", orientato alle cure, ad uno sempre più "turista" orientato al benessere; e in funzione di queste modificate esigenze anche le aziende termali devono organizzarsi di conseguenza.

Il turismo del benessere e della salute, all'interno del quale rientra quello termale, è sempre più ricercato e il motivo principale è che le persone vogliono preservare e promuovere la propria salute; esse soggiornano in hotel specializzati che oltre a fornire cure personalizzate garantiscono anche più ampi pacchetti di servizi alla persona quali cure di bellezza e forma fisica, dieta e corretta alimentazione, relax, meditazione e attività mentale.

L'evoluzione del concetto classico del termalismo comporta l'implementazione di una serie di azioni finalizzate a creare una gamma di prodotti di più semplice fruizione e ad alto impatto in termini di mercato, orientate ad assecondare il concetto di qualità della vita che è divenuto uno dei leit-motiv principali della società moderna.

La presente proposta di legge, che muove da precedenti proposte in materia, si propone dunque di inserire nel classico circuito turistico anche il cosiddetto turismo termale, come valida alternativa e in aggiunta all'offerta turistica basata sulle bellezze ambientali costiere.

Si tratta di un movimento di popolazione turistica in costante crescita, i cui numeri danno la dimensione di un fenomeno che se ben supportato da strutture all'avanguardia e servizi di qualità, è capace di dare un ulteriore impulso positivo alla crescita di un settore dai più considerato strategico, se non basilare, per lo sviluppo dell'economia dell'Isola.

Secondo i dati ISTAT, relativi ai movimenti turistici negli esercizi ricettivi, gli arrivi nelle località termali sono stati 3.300.000, mentre le presenze sono circa 13.100.000. I principali periodi scelti sono i mesi estivi. La durata media di una vacanza termale è di circa 14 giorni.

Il bilancio del settore termale conta, quindi, 787.964.000 euro di ricavi totali di cui il 54 per cento deriva dalle cure termali, il 46 per cento dai servizi ricettivi e dalle prestazioni per il benessere. In Sardegna il turismo termale non è ancora usufruito appieno, ma possiamo dire che, al contrario dell'Italia, prevalgono i servizi ricettivi e il benessere posto che a fronte di circa 15 milioni di euro di fatturato globale la parte sanitaria incide per il 12 per cento circa. Il sistema sanitario regionale destina infatti solamente 1,6 milioni di euro alle cure termali ripartiti tra le 4 strutture presenti in Sardegna.

Il numero degli occupati è invece pari a circa 300 unità oltre l'indotto.

Gli stessi complessi termali, nell'evoluzione del sistema di offerta ai clienti, hanno superato la dimensione che li vedeva esclusivamente luoghi di cura e di terapia per avvicinare un tipo di clientela più orientata allo svago e alla cura del benessere in ambienti rilassanti, con un'offerta di servizi precedentemente riscontrabile solo nei complessi alberghieri orientati sull'offerta turistica vacanziera.

Infatti alle terme si avvicina sempre più un pubblico diverso da quello tradizionale, portatore di modelli di consumo nuovi e più sofisticati rispetto a quelli riscontrabili fino a poco tempo fa. Recenti studi hanno dimostrato che la domanda del turismo termale è cresciuta ultimamente in maniera esponenziale anche nella nostra Isola.

Le località sarde in cui sono presenti fonti termali attualmente utilizzate anche a fini turistici sul mercato sono quattro: Sardara, Fordongianus, Benetutti e Santa Maria Coghinas.

Località termali in Sardegna			
LOCALITÀ	FONTE	TIPO DI ACQUE	PROPRIETÀ CURATIVE
Sardara (VS)	Santa Maria Acquas (55-60°C)	Bicarbonato alcalino sodiche	Cardiovascolari, del fegato e del ricambio, dell'apparato digerente, reumatiche e della locomozione, otorinolaringoiatriche
Fordongianus (OR)	Sorgente di Fordongianus (50-55°C)	Salso-cloruro-sodiche termo-attive, tracce radioattive	Circolatorie, dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio, ginecologiche
Benetutti (SS)	San Saturnino (41-43°C)	Sulfurea, salso-bromo-iodica, radioattiva	Del fegato e del ricambio, delle vie respiratorie, dermatologiche, reumatiche e della locomozione
S. Maria Coghinas (SS)	Terme di Casteldoria (40-80°C)	Salsobromoiodica ipertermale	Artroreumopatie, artrosi, nevralgie, nevriti, sciatica

Le Terme di Fordongianus offrono 80 camere e 10 suites per un totale di 180 posti letto. I trattamenti disponibili sono le cure inalatorie (inalazione, aerosol, humage, doccia nasale, insufflazione endotimpanica), i fanghi termali, l'idrokinesiterapia.

Nel sito termale di San Saturnino operano due stabilimenti termali con annesso albergo: quello omonimo in agro di Bultei e le Terme Aurora nel territorio di Benetutti. L'Hotel Terme Aurora dispone di 120 posti letto e di 27 posti cura (11 fanghi terapeutici e 16 inalatori), in convenzione con l'INPS, l'INAIL ed il SSN.

Le Terme di San Saturnino, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dispongono di 32 posti letto e di 16 posti cura, di cui 9 fanghi terapeutici e 7 inalatori. Le cure termali comprendono i fanghi, la balneoterapia, le cure idroponiche, l'antroterapia (grotte e stufe calde).

Le Terme di Casteldoria sono organizzate in due strutture differenti, dislocate sulle rive opposte del Fiume Coghinas: le Terme di Casteldoria in comune di Santa Maria Coghinas e le Piscine termali di Casteldoria, in comune di Viddalba, per un totale di 24 camere.

In località Santa Maria Acquas invece sono presenti due strutture:

- le Antiche Terme di Sardara che offrono 170 posti letto distribuiti in 82 camere,
- Sardegna Termale Hotel&Spa che dispone di 52 camere e 120 posti letto.

Nell'ambito delle risorse disponibili le terme nella presente proposta di legge rafforzano la loro mission come risorsa sanitaria, laddove le cure idro-fango-termali sono considerate come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica per il benessere psicofisico della persona, in quanto la proposta di legge si propone di favorire l'integrazione del circuito termale all'interno di percorsi di cura e di riabilitazione anche in raccordo con il sistema socio-sanitario regionale e il sistema sanitario nazionale.

Sono questi i principi fondamentali che informano l'articolo 1 della presente proposta; dal quale articolo discende la ratio degli interventi mirati al fine di raggiungere gli obiettivi e le finalità proposte in premessa.

L'esame del quadro normativo attuale sulla disciplina delle acque termali minerali in Sardegna rimanda al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato con le norme presenti nella legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, sulla disciplina dell'attività mineraria. Fino a oggi le acque termali sono state considerate come prodotti di estrazione mineraria e non sono mai state oggetto di una autonoma regolamentazione della materia.

In tutta evidenza si tratta di una cornice normativa obsoleta e limitata che non consente quegli sviluppi del termalismo che invece con la presente proposta si intendono assicurare per ottenere un effettivo sviluppo del settore termale.

Uno sguardo al panorama nazionale rende ancora più urgente e improcrastinabile la necessità di un intervento del legislatore regionale al fine di introdurre una nuova disciplina del settore per colmare un notevole ritardo rispetto ad altre regioni che, da tempo, si sono dotate di leggi regionali che disciplinano l'utilizzo delle acque termali nel proprio territorio.

La valorizzazione dei siti termali, di cui la nostra Isola è ricca, merita un quadro normativo certo sul quale poter predisporre iniziative di rilancio e di sviluppo funzionale, valorizzando l'intero settore, ma al contempo tutelando l'assetto ambientale dei territori interessati e incentivando la promozione turistica, tenuto conto della rilevanza sociale ed economica del patrimonio idrotermale isolano.

La presente proposta di legge adotta interventi di incentivazione da parte della Regione a favore di soggetti pubblici e privati, miranti a valorizzare le strutture presenti nei territori dei comuni termali e in particolare a realizzare tutta una serie di opere per il tempo libero col fine di sostenere e sviluppare un settore, quale quello del termalismo, importante per l'economia sarda.

In questo mutato quadro normativo ai comuni, oltre alle funzioni di controllo, sono attribuite le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque termali finora svolte dalla Regione, assumendo così un ruolo fondamentale e divenendo i protagonisti dello sviluppo dei territori di loro competenza.

Alla Regione sono riservate le funzioni di monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio indisponibile.

La presente proposta di legge, in conformità alle direttive comunitarie, ai principi costituzionali e alla normativa nazionale vigente, è formata da 47 articoli suddivisi in 6 titoli.

Il titolo I (Disposizioni generali, articoli 1-9) illustra le finalità della presente legge, le funzioni riservate ai comuni e alla Regione e istituisce la Consulta regionale per il termalismo.

Nel titolo II (Disposizioni relative alla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque termali, articoli 10-35) sono disciplinati il permesso di ricerca, le concessioni, il pagamento del canone dovuti ai comuni per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni, le autorizzazioni all'apertura degli stabilimenti termali e le modalità e le condizioni di avvio dell'attività.

Il titolo III (Funzioni di controllo, articoli 36-37) disciplina le funzioni di controllo, di vigilanza e indagini che spettano al comune, che può avvalersi per poter espletare tutti i suoi compiti, dell'opera dell'Istituto Superiore della sanità, delle province e delle strutture sanitarie previste dalla riforma

sanitaria. Nel presente titolo sono indicate tutte le sanzioni amministrative previste nel caso di violazione delle prescrizioni definite dalla presente legge.

Nel titolo IV (Interventi di promozione delle terme sarde, articolo 38) sono contenute tutte le disposizioni relative alle attività di promozione turistica delle terme sarde. Nello specifico sono indicate le aree di interesse turistico termale, gli interventi di promozione e i materiali usati per la promozione turistica e i soggetti preposti alla individuazione e alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

Nel titolo V (Incentivi al settore termale, articolo 39) si disciplina il programma poliennale di valorizzazione del settore termale che prevede diversi interventi, tra cui, in particolare, la ricerca per il rinvenimento di falde acquifere atte all'impiego termale, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti di cure termali e la realizzazione di strutture per il tempo libero, comprese le piscine termali, nonché opere di sistemazione di parchi, giardini, percorsi pedonali nelle località termali.

Il titolo VI (Disposizioni finali, articoli 40-47), oltre all'indicazione della copertura finanziaria, reca tutte le indicazioni relative alle norme di attuazione che devono essere approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Titolo I

#### Disposizioni generali

### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale, promuove il turismo termale e la conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà curative delle risorse termali dell'Isola.

2. La Regione autonoma della Sardegna valorizza le risorse termali e le cure idro-fango-termali come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica per il benessere psicofisico della persona e favorisce l'integrazione del circuito termale all'interno di percorsi di cura e di riabilitazione in raccordo con il sistema sociosanitario regionale e il sistema sanitario nazionale.

#### Art. 2

##### Azioni

1. La Regione, nell'intento di sviluppare il termalismo quale settore rilevante della propria economia, in osservanza dei principi di cui alla legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale), fatte salve le concessioni già in essere, con la presente legge disciplina:

- a) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali;
- b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeo-

- logico dei territori termali;
- c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermali;
  - d) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.

2. La presente legge reca inoltre disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.

### Art. 3

#### Natura dei beni

1. Le acque termali esistenti nel territorio della regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione autonoma della Sardegna.

### Art. 4

#### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), e successive modificazioni;
- b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
- c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
- d) stabilimenti termali: gli stabilimenti indivi-



- duati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, in cui sono utilizzate a scopo terapeutico le acque minerali, i fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, grotte naturali e artificiali;
- e) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;
  - f) acquifero: formazione rocciosa dotata di un grado di permeabilità tale da consentire la circolazione di una falda;
  - g) giacimento: un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
  - h) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee e al loro corretto funzionamento.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idromineraie" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

## Art. 5

### Qualifica di comune termale

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione specifica le condizioni, le funzioni e le modalità di attribuzione della qualifica di comune termale.

## Art. 6

### Funzioni comunali

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato in ragione della superficie territoriale

prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 16.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 41.

3. Ai fini di cui all'articolo 7, i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all'articolo 41.

4. Per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, il comune si avvale delle strutture regionali e comunica tempestivamente alla Giunta regionale l'assenza dei requisiti richiesti per la cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile della Regione.

#### Art. 7

##### Funzioni regionali

1. La Regione provvede specificamente:
- a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
  - b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione;
  - c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'articolo 3, dalle acque termali, e al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
  - d) alla predisposizione del programma di promozione e valorizzazione del settore termale.

2. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali

e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.

3. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d'ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 4.

#### Art. 8

Rete del termalismo. Marchio di qualità. Fondo per il termalismo

1. Al fine di valorizzare le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività e sostenere la competitività dell'offerta termale, la Regione in osservanza della normativa vigente promuove e sostiene la rete del termalismo con definizione di appositi accordi di partenariato, ai quali accordi si riserva di aderire.

2. La Regione, al fine di promuovere la qualità dei servizi, conferisce il "Marchio regionale di qualità termale" alle strutture aventi i requisiti fissati dalla Regione stessa attraverso un apposito regolamento adottato con deliberazioni della Giunta regionale.

3. La Regione ai fini dell'incentivazione e del sostegno alla rete termale, di cui al comma 1, istituisce il Fondo per il termalismo, avente dotazione annua di euro 1.000.000, le cui modalità di utilizzo sono fissate con decreto della Presidenza della Regione.

#### Art. 9

Osservatorio regionale per il termalismo

1. È istituito l'Osservatorio regionale per il termalismo.

2. Fanno parte dell'Osservatorio regionale per il termalismo:

a) l'Assessore regionale competente in materia

- di industria o un suo delegato;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato;
- c) l'Assessore regionale competente in materia di sanità e igiene o un suo delegato;
- d) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali o un suo delegato;
- e) i sindaci dei comuni termali o un loro delegato;
- f) due membri nominati dal Presidente della Regione, di cui uno scelto tra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e uno fra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
- g) tre esperti in materia di termalismo, di cui almeno uno sanitario, nominati dal Consiglio regionale.

3. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione dell'Osservatorio. Questo risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. L'Osservatorio dura in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente della Regione. Il Presidente sostituisce con le stesse modalità i componenti che per revoca dalle rispettive associazioni o per altra causa cessano dalle loro funzioni.

4. L'Osservatorio opera come organo tecnico consultivo e propositivo in relazione alle finalità di cui alla presente legge per:

- a) fornire supporto tecnico per lo sviluppo del settore termale;
- b) formulare proposte operative per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale dal punto di vista turistico;
- c) fornire dati, informazioni, elaborazioni e analisi di supporto ai processi decisionali relativamente alle attività previste dalla presente legge;
- d) esaminare tutte le questioni inerenti il settore termale che la Giunta regionale e il Consiglio regionale intendono sottoporre al pa-

rere dell'Osservatorio.

5. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio è insediato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Titolo II

### Disposizioni relative alla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque termali

#### Capo I

##### Disposizioni relative alla ricerca

#### Art. 10

##### Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca delle acque termali è rilasciato dal comune competente e ha per oggetto:

- a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere termali;
- b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche, e microbiologiche, e le priorità favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;
- c) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.

2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca di acqua termale, oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa approvazione del relativo programma e ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogare la durata per un ulteriore anno.

4. Il comune competente può ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie concesso nel permesso di ricerca. Può inoltre aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.

5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.

7. Il permesso di ricerca non è trasferibile per atto tra vivi senza l'autorizzazione del comune interessato.

8. Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

9. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo che il titolare del permesso corrisponde al comune competente secondo le modalità stabilite con apposita delibera della giunta comunale e i successivi aggiornamenti seguendo le variazioni dell'ISTAT; tale canone è corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.

## Art. 11

### Istanza e rilascio del permesso di ricerca

1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che in ogni caso si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione.

3. L'istanza per il permesso di ricerca delle acque termali indica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente;
- b) l'area richiesta con l'individuazione catastale;
- c) i fini cui si tende con l'indicazione degli elementi tecnico-scientifici e storici sui quali è basata la previsione di rinvenimento;
- d) il programma di ricerca e le attrezzature e i sistemi che si intendono adottare;
- e) le generalità complete e i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca;
- f) le previsioni di spesa e i relativi mezzi di finanziamento.

4. L'istanza contiene:

- a) una tavoletta topografica in scala 1:25.000 edita dall'Istituto geografico militare - IGM, con su riportati i limiti dell'area richiesta;
- b) le mappe catastali e l'elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;
- c) breve relazione idrogeologica sulle possibilità di reperimento dell'acqua termale;
- d) ogni altro eventuale documento richiesto dal comune che rilascia il permesso di ricerca.

5. Qualora la richiesta provenga da una società alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e un certificato rilasciato dal Registro delle imprese, dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali allegano la delibera consiliare.

## Art. 12

### Lavori di ricerca

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari e ai possessori dei terreni interessati.

2. Il titolare del permesso di ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

3. Il titolare del permesso di ricerca in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca

provvede, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca e alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso sono svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.

5. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

### Art. 13

#### Accesso ai fondi

1. I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deposita entro il termine stabilito dal comune competente.

3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

### Art. 14

#### Rinvenimenti

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica in forma scritta entro quindici giorni al comune dell'avvenuto rinvenimento.

2. È vietata l'utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino al rilascio della concessione di coltivazione del giacimento rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.



## Art. 15

## Rinuncia, decadenza e revoca del permesso

1. Oltre alla scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano inoltre in caso di:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia, è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando:

- a) senza giustificato motivo non si è dato inizio ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo;
- b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del rilascio della concessione di coltivazione;
- c) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico - economica;
- d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 7;
- e) qualora il soggetto obbligato per due anni consecutivi non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
- f) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 6.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento del comune per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico, nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

5. Salvo il caso previsto dal comma 4, il

ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di decadenza.

## Capo II

### Disposizioni relative alla concessione

#### Art. 16

##### Concessione di coltivazione del giacimento

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate e autorizzate.

2. La coltivazione dei giacimenti di acque termali può essere effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacità tecnico-economica ed è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a trent'anni, ex articolo 96, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca presentata dal titolare del permesso di ricerca, individuando l'area interessata che coincide o è inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca.

4. Hanno nell'ordine diritto di precedenza per le concessioni:

- a) il ricercatore;
- b) gli enti territoriali e i loro consorzi;
- c) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
- d) i possessori dei fondi oggetto della concessione.

5. A parità di condizione la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

6. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico

del concessionario una indennità rapportata al lavoro di ricerca, al capitale impiegato e a un premio di scoperta.

7. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti.

## Art. 17

### Domanda di concessione

1. La domanda di concessione è rivolta al sindaco e contiene:

- a) generalità, domicilio e titoli professionali del richiedente;
- b) ubicazione e denominazione delle sorgenti;
- c) tavoletta topografica in scala 1:25.000 edita dall'Istituto geografico militare - IGM - con su riportati i limiti dell'area richiesta;
- d) le mappe catastali con l'elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati;
- e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell'individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 25, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione;
- f) analisi chimico-fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell'acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato;
- g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico-finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento e i tempi per l'attuazione del programma stesso;
- h) documentazione attestante le capacità tecniche ed economiche del richiedente;
- i) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute occupazionali e alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce nel territorio medesimo;
- f) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.

2. Qualora la concessione sia richiesta

da una società, all'istanza sono allegate copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e un certificato rilasciato dal Registro delle imprese dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali allegano la delibera consiliare.

#### Art. 18

##### Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento di concessione

1. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione che si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. I comuni per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione.

3. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) le generalità del concessionario e l'indicazione del suo domicilio da eleggersi, pena decadenza della concessione, in un comune della Regione;
- b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;
- c) l'indicazione della località dove è ubicata la sorgente;
- d) la delimitazione, l'estensione e la natura della concessione;
- e) le delimitazioni delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 26;
- f) il programma generale di coltivazione;
- g) l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua;
- h) l'obbligo di installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima;

- i) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;
- j) l'obbligo del concessionario a garantire al comune, su richiesta degli organi competenti, in caso di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;
- k) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
- l) la determinazione delle indennità eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
- m) l'ammontare del canone annuo da corrispondere al comune ai sensi dell'articolo 23.

4. Al provvedimento sono uniti il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria in scala 1:5.000, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area di concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

## Art. 19

### Esercizio della concessione

1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione è mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

2. I titolari di concessioni, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dal comune previa istruttoria.

3. I titolari di concessione inoltre eseguono:

- a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
- b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del pH dell'acqua;

c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.

4. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere g) e h), sono riportati in appositi registri e trasmessi ogni tre mesi al comune e alla competente struttura territoriale regionale.

5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione provvede a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati e alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, e al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.

#### Art. 20

##### Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso

1. Con proprio provvedimento il comune conferma, nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta al comune un'integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta al comune un'integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.

4. Il titolare della concessione installa gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera g) e h), comma 1, dell'articolo 17, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e adegua i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'articolo 24.

5. Il provvedimento con il quale il comune dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.

6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

#### Art. 21

##### Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.

2. Nel caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ne faccia domanda entro dodici mesi dall'apertura della successione.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

4. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

#### Art. 22

##### Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza del termine di durata della concessione, il concessionario consegna alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che sono custoditi a cura del comune competente.

2. Il comune competente individua il nuovo concessionario mediante procedura di e-

videnza pubblica con le modalità di cui all'articolo 16.

3. Il concessionario di cui al comma 1 ha titolo preferenziale fra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

#### Art. 23

##### Pagamento del canone per la concessione

1. La determinazione degli importi dei canoni è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica con delibera della giunta comunale.

#### Art. 24

##### Contratti di somministrazione

1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario in particolare:

- a) adotta o conforma i contratti di somministrazione delle acque a schemi tipo deliberati dal comune, nei quali sono tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua termale determinati in contraddittorio con le associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura il comune provvede alla periodica revisione dei prezzi;
- b) pratica, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.

#### Art. 25

##### Unicità di bacino

1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, il comune può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.

2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione



## Art. 26

## Zone di protezione

1. Costituiscono zone di protezione igienico - sanitaria le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico-sanitari delle sorgenti.

2. Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti.

3. Le delimitazioni di tali aree risultano nel provvedimento di concessione.

## Art. 27

## Pertinenze

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali.

2. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

## Art. 28

## Rinuncia, decadenza e revoca della concessione

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario presenta al comune competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere della quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. La presentazione della rinuncia non

esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la decadenza è pronunciata qualora il concessionario:

- a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
- b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 16 per il rilascio della concessione di coltivazione;
- c) non abbia corrisposto per due anni consecutivi il canone dovuto;
- d) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi e comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
- e) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall'articolo 21;
- f) la mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 18, comma 3, lettere g) e h).

5. La decadenza della concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua termale sia stato revocato.

6. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

7. Ai sensi del comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

### Capo III

#### Disposizioni relative all'utilizzazione

##### Art. 29

##### Utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque termali per scopi igienico - sanitari e terapeutici può avvenire sulla base delle vigenti norme igienico - sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali.

2. L'utilizzazione delle acque termali per autoapprovvigionamento energetico avviene sulla base delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali da parte dei titolari della concessione.

##### Art. 30

##### Autorizzazione all'apertura degli stabilimenti termali

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali è rilasciata dal sindaco con proprio decreto, previo parere dell'Azienda sanitaria locale e previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:

- a) concessione necessaria rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 16;
- b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque termali;

2. L'autorizzazione è rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Azienda sanitaria locale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.

## Art. 31

## Istanza per l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali

1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali indica l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni di apertura al pubblico.

2. All'istanza sono allegati:

- a) la documentazione relativa ai titoli di cui all'articolo 30, comma 1;
- b) lo schema di regolamento sanitario interno;
- c) la dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento;
- d) i dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua rilasciate da istituti universitari;
- e) la relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatte da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa, e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua.
- f) la copia della concessione mineraria rilasciata dal comune;
- g) la nota descrittiva della struttura termale.

## Art. 32

## Decreto di autorizzazione

1. Il decreto di autorizzazione rilasciato dal comune, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, indica:

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
- b) i periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;

- c) località, comune e provincia dove è ubicato lo stabilimento;
- d) l'uso terapeutico al quale l'acqua è destinata;
- e) tutti gli obblighi e le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
- f) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e alcun titolo ceduta ad altri, anche se si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

### Art. 33

#### Erogazioni di mescita

1. Il sindaco, sentito il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 29, può disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento per uso pubblico.

### Art. 34

#### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 32 possono essere sospese con atto del sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare le irregolarità.

2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal sindaco, sempre previa diffida, ove le irregolarità constatate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque termali.

## Art. 35

## Convenzioni

1. Le Aziende sanitarie locali, a norma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modificazioni, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi-tipo, approvati ai sensi del terzo comma dell'articolo 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

2. Per le tariffe delle prestazioni di assistenza termale a carico dei servizi sanitari nazionale e regionale, si fa rinvio a quelle di volta in volta definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 323 del 2000. Tali accordi divengono immediatamente efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

## Titolo III

## Funzioni di controllo

## Capo I

## Funzioni di controllo

## Art. 36

## Controlli, vigilanza, indagini

1. Il comune vigila e controlla sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del titolo II, e sugli stabilimenti termali oggetto di concessione e di autorizzazione.

2. Il comune, nei controlli e nella vigi-

lanza, si avvale dell'opera dell'Istituto superiore della sanità e delle strutture sanitarie previste dall'ordinamento regionale.

#### Art. 37

##### Sanzioni amministrative

1. Chiunque effettui la ricerca di acque termali in mancanza del permesso previsto dall'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000 ad euro 18.000 e alla contestuale sospensione dell'attività.

2. Chiunque effettui la ricerca di acque termali in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 4.000.

3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque termali in assenza della concessione di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 50.000 e alla contestuale sospensione dell'attività.

4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque termali in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 20.000.

5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca e alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:

- a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
- b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

6. La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 18, comma 3, lettere g) e h) comporta una sanzione amministrativa.

7. L'utilizzo delle acque termali o l'aper-

tura di stabilimenti termali senza le relative concessioni e/o autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000.

#### Titolo IV

##### Definizione aree turistico termali

#### Capo I

##### Definizione aree turistico termali

#### Art. 38

##### Aree di interesse turistico termale

1. Le aree interessate dagli interventi di promozione turistica sono quelle in cui insistono i comuni termali.

#### Titolo V

##### Incentivi al settore termale

#### Capo I

##### Incentivi al settore termale

#### Art. 39

##### Programma di settore

1. La Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentito l'Osservatorio sul termalismo di cui all'articolo 9, approva un programma triennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.

2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti



pubblici e privati.

3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:

- a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
- b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
- c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
- d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
- e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
- f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali;
- g) realizzazione di strutture per il tempo libero, compreso piscine termali e opere di sistemazione di parchi, giardini, percorsi pedonali nelle località termali.

#### Art. 40

##### Publicizzazione della terapie termali

1. Al fine di poter effettuare la verifica della validità dell'attuale immagine del termalismo sardo si procede attraverso il coinvolgimento di studiosi italiani e stranieri del settore medico-scientifico per le discipline interessate alla fangoterapia per attuare una valida promozione indiretta con pubblicazioni ad alto livello, con l'organizzazione nei centri termali di giornate di studio e di convegni, finalizzati a far conoscere la realtà termale e alberghiera e, inoltre, promuovendo l'attuazione di educational tours per documentare le agenzie di viaggio italiane e straniere sulla validità delle cure termali.

2. Queste iniziative sono, inoltre, mirate alla evidenziazione degli aspetti relativi alla prevenzione e alla riabilitazione, mediante fangote-

rapia e nuove applicazioni della risorsa termale, che possono consentire in futuro nuove terapie.

## Titolo VI

### Disposizioni finali

#### Capo I

### Disposizioni finali

#### Art. 41

##### Norme di attuazione

1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni, disciplinando specificatamente, tra l'altro;

- a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;
- c) le modalità di chiusura dei pozzi;
- d) le misure per la definizione della portata dei pozzi;
- e) le modalità per l'effettuazione del monitoraggio;
- f) l'uso delle erogazioni di mescita;
- g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico-sanitario;
- h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegue la decadenza della concessione disciplinata dal capo II del titolo II;
- i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall'articolo 16, comma 2.

## Art. 42

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per promuovere e valorizzare il termalismo della Sardegna.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione che documenti e descriva:

- a) l'offerta termale degli stabilimenti sul territorio regionale;
- b) gli esiti di studi, ricerche e sperimentazioni promossi;
- c) le azioni di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale;
- d) le iniziative di promozione del turismo termale sostenute;
- e) le forme e gli strumenti di finanziamento al settore;
- f) le eventuali sanzioni amministrative applicate.

## Art. 43

## Attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le disposizioni attuative per la sua applicazione e il regolamento di cui all'articolo 41.

## Art. 44

## Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 2.750.000 annui, per i quali si provvede con le variazioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel Bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo

SC05.5025  
euro 1.250.000

in diminuzione

missione 13 - programma 02 - capitolo  
SC05.5025 (extra LEA)  
euro 750.000

missione 13 - programma 04 - capitolo  
SC05.0010 (Disavanzo)  
euro 500.000

3. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 39, comma 2, si provvede con la seguente variazione di bilancio:

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 capitolo  
NI (finanziamento settore termale)  
euro 1.500.000

in diminuzione

missione 07 - programma 01- titolo 1- capitolo  
SC06.0177 (Promozione turistica)  
euro 1.500.000

#### Art. 45

##### Abrogazione di norme

1. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) è abrogato.

#### Art. 46

##### Norma transitoria

1. In attesa che la Regione intervenga nella materia per regolarla in maniera compiuta, agli istituti termali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, è concesso di sfruttare le acque reflue dei trattamenti termali per alimentare la rete di teleriscaldamento e la fornitura di acqua sanitaria e di cederla gratuitamente a scuole, enti pubblici e ospedali.

## Art. 47

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).